

Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 — MIP Metro/UAMI CBT Comunicación Multimedia, (Metromeet)(Causa T-407/08) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Metromeet — Marchio nazionale denominativo anteriore meeting metro — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 221/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG (Düsseldorf — Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna),

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL, è annullata.*
- 2) *L'UAMI è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale 2 luglio 2010 — Lafili/Commissione europea(Causa T-485/08 P) ⁽¹⁾

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ricevibilità — Nozione di parte soccombente in primo grado — Promozione — Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto — Fattore di moltiplicazione superiore all'unità — Conversione in anzianità di scatto — Art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto**»)

(2010/C 221/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (Rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall, H. Krämer e K. Hermann, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 4 settembre 2008, causa F-22/07, Lafili/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Paul Lafili sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della presente istanza.*

⁽¹⁾ GU C 19 del 24.1.2009.